

CAMERA DEI DEPUTATI N. 716

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

DI VITTORIO, LIZZADRI, NOVELLA, SANTI, FOA, PIERACCINI

Annunziata il 23 marzo 1954

Integrazione del trattamento economico
dei dipendenti delle pubbliche Amministrazioni e dei pensionati

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge ha lo scopo di portare un sollievo immediato alle condizioni economiche e ai più urgenti bisogni dei pubblici dipendenti e dei pensionati, mediante la concessione di un acconto, *una tantum*, in misura variante — per i vari gradi e categorie del personale in servizio — da un minimo di lire 20.000 a un massimo di lire 40.000, sul beneficio derivante dal « conglobamento e miglioramento delle retribuzioni ».

Per i pensionati, invece, tenuto conto che la categoria medesima non ha beneficiato del primo acconto concesso ai colleghi in attività nel luglio scorso, si propone, a tale titolo, il pagamento di una somma integrativa del trattamento di quiescenza pari a una mensilità di pensione in godimento.

Il provvedimento è giustificato dal fatto che, nonostante il voto unanime del Parlamento espresso con gli ordini del giorno approvati il 27-28 giugno 1953, rispettivamente dalla Camera e dal Senato, non è stato ancora possibile esaminare e approvare un provvedimento concernente il nuovo trattamento economico dei pubblici dipendenti.

Nel giugno 1953, infatti, la Camera ed il Senato, riconoscendo la grave situazione di disagio economico della categoria, le cui retribuzioni reali hanno subito dal marzo 1950 ad oggi una decurtazione di circa il 15 per cento

(16 per cento per i pensionati), impegnarono il Governo a presentare un disegno di legge per il « conglobamento e miglioramento delle retribuzioni » e disposero il pagamento di un acconto.

Unicamente per esigenze di carattere formale, tale acconto venne corrisposto a titolo di anticipo sulla 13^a mensilità per l'anno 1953, per un importo pari ad una metà della gratifica stessa.

A maggiore precisazione del proprio riconoscimento, la Camera ed il Senato, nell'approvare gli ordini del giorno su menzionati, riconobbero, con voto unanime, che l'anticipo sulla 13^a mensilità doveva consentire la sua trasformazione in acconto sul beneficio derivante dal miglioramento e dal conglobamento delle varie voci della retribuzione nello stipendio, da formare oggetto di un disegno di legge di « prossima presentazione ».

Dal giugno scorso la situazione economica dei pubblici dipendenti non è stata modificata ed il modesto acconto da essi percepito nel luglio 1953, reso definitivo con legge 12 dicembre 1953, n. 905, ha potuto compensare solo in minima parte il grave squilibrio esistente nel bilancio familiare tra l'importo delle retribuzioni e le più elementari esigenze di vita.

In questa situazione, è necessario che il voto unanime del Parlamento abbia sollecitato attuazione mediante la presentazione da

parte del Governo di un provvedimento legislativo che accolga almeno le più assillanti rivendicazioni delle categorie del pubblico impiego, sulla base delle richieste da oltre un anno presentate dalle Organizzazioni sindacali.

In tale attesa, peraltro, si ravvisa indispensabile l'adozione di una decisione immediata che, ispirandosi ai motivi che determinarono la corresponsione dell'acconto nel giugno 1953, possa alleviare le condizioni di bisogno in cui versa la generalità dei dipendenti pubblici e dei pensionati.

D'altra parte anche nelle dichiarazioni programmatiche del Governo è stato accennato alla possibilità della concessione di un acconto immediato, sicchè è auspicabile che la presente proposta di legge possa trovare l'adesione del governo stesso e l'unanime consenso del Parlamento.

Al fine, poi, di superare le difficoltà di carattere formale la presente proposta di

legge propone la concessione dell'acconto nei modi indicati nella precedente legge 12 dicembre 1953, n. 905, e cioè come « integrazione di trattamento economico per l'esercizio 1953-54 ».

Il relativo onere, valutato nella cifra complessiva di 32 miliardi, è tale da non poter giustificare preoccupazioni in relazione al complessivo movimento del bilancio statale, e costituisce, comunque, soltanto una modesta aliquota delle maggiori entrate accertate per l'esercizio finanziario 1953-54 in confronto alle previsioni.

Sulla base delle suesposte considerazioni si confida che gli onorevoli colleghi vorranno dare la loro approvazione alla presente proposta, per la quale si ha l'onore di chiedere la *procedura d'urgenza*, in modo che l'acconto possa essere corrisposto ai dipendenti pubblici nel più breve termine possibile.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Ai dipendenti delle Amministrazioni statali, comprese quelle con ordinamento autonomo ed incluso il personale di cui all'articolo 12 della legge 8 aprile 1952, n. 212, è attribuita una somma integrativa del trattamento economico, per l'esercizio 1953-54, nelle misure indicate dalla tabella in allegato A) alla presente legge.

ART. 2.

La somma integrativa del trattamento economico di cui all'articolo precedente è altresì dovuta ai segretari provinciali e comunali, nonché ai dipendenti delle provincie, dei comuni, delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, degli enti parastatali ed in genere di tutti gli enti ed istituti di diritto pubblico, anche con ordinamento autonomo, nonché delle aziende annesse o direttamente dipendenti dalle provincie, dai comuni e dagli altri enti suindicati.

ART. 3.

Ai titolari di pensioni delle categorie indicate dagli articoli 1, 3 e 6 della legge 26 novembre 1953, n. 876, e dagli articoli 1. 2. 3.

4 e 7 della legge 26 novembre 1953, n. 877, è attribuita una somma integrativa del trattamento di pensione, pari a una mensilità della pensione in godimento.

ART. 4.

Alla copertura dell'onere di 32 miliardi dipendente dall'applicazione della presente legge, si provvederà con una aliquota delle maggiori entrate risultanti dal primo provvedimento di variazione agli stati di previsione dell'entrata e della spesa per l'esercizio 1953-54.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge.

La facoltà di cui al precedente comma si estende anche alle assegnazioni di fondi a favore delle Amministrazioni statali con ordinamento autonomo, per sovvenzioni in dipendenza dei maggiori oneri derivanti dall'applicazione della presente legge.

ART. 5.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

TABULLA — ALLEGATO A.

SOMMA INTEGRATIVA DEL TRATTAMENTO ECONOMICO PER L'ESERCIZIO 1953-54

Personale civile e militare dal grado I al grado VII compreso (o gradi equipollenti di altri ordinamenti)	L.	40.000
Personale civile e militare dal grado VIII al grado IX compreso (o gradi equipollenti di altri ordinamenti)	»	35.000
Personale civile e militare dal grado X al grado XII compreso (o gradi equipollenti di altri ordinamenti) — Personale dei ruoli transitori di gruppo A e B e personale non di ruolo di 1 ^a e 2 ^a categoria — Capi operai ed operai specializzati — Commessi Capo — Primo commesso ed usciere capo	»	30.000
Personale civile e militare del grado XIII (o equipollente di altri ordinamenti) — Personale dei ruoli transitori di gruppo C e personale non di ruolo di 3 ^a categoria — Operai qualificati ed operai comuni — Uscieri	»	25.000
Personale dei ruoli transitori subalterni e personale non di ruolo di 4 ^a categoria — Inservienti — Operai manovali ed apprendisti — Fattorini telegrafici — Militari di truppa dei carabinieri, guardia di finanza, guardie di pubblica sicurezza e agenti di custodia delle carceri.	»	20.000